



G.30449

REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 25/24**

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Pierpaolo Grasso

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30449 del registro di Segreteria, ed in relazione all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, d.lgs 26 agosto 2016 n.174, presentata, con comparsa depositata agli atti del giudizio, dal Signor:

AMBROSI Diego, nato a Lonato (BS) il 09.09.1947 ed ivi residente in via Silvio Zambaldi n. 34 Int. 1 (C.F. MBRDGI47P09E667F), rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dagli Avv.ti Fiorenzo Bertuzzi e Silvano Vanturi del Foro di Brescia, con domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi p.e.c.:

fiorenzo.bertuzzi@brescia.pecavvocati.it;

silvano.venturi@brescia.pecavvocati.it.

Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, d.lgs 26 agosto 2016 n.174, presentata dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata agli atti del giudizio;

	Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell'art. 130,	
	comma 1, d.lgs n.174/2016;	
	Uditi, all'udienza in camera di consiglio del 24.1.2024, il Pubblico Ministero	
	in persona della dott.ssa Valentina Papa e l'Avv. Valentina Zito, su delega	
	degli Avvocati Fiorenzo Bertuzzi e Silvano Venturi, per il convenuto	
	AMBROSI Diego. Data per letta la relazione di causa per ragioni di	
	contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.	
	FATTO	
	Con atto di citazione in data 21.04.2023 il Pubblico Ministero,	
	all'esito dell'istruttoria, ha quantificato il danno patrimoniale subito dal	
	Comune di Brescia e imputabile (pro quota) al convenuto (già Assessore al	
	personale del Comune di Brescia nel periodo 09.02.2011 – 27.05.2013) in	
	euro 26.702,77, oltre accessori.	
	La Procura contabile ha convenuto in giudizio diversi soggetti, già	
	amministratori e dipendenti del Comune di Travagliato (BS) e del Comune	
	di Brescia, in relazione al danno erariale conseguente all'assunzione di un	
	Dirigente privo del prescritto titolo di laurea.	
	Al convenuto AMBROSI è stata in particolare imputata una	
	responsabilità amministrativa gravemente colposa da omessa denuncia, per	
	non aver segnalato alle autorità competenti la situazione di irregolarità sopra	
	descritta.	
	Il convenuto, nel costituirsi in giudizio con memoria del 17.07.2023,	
	ha presentato tramite il proprio difensore istanza di definizione del giudizio	
	con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 d. lgs. n. 174/2016.	
	In data 20.07.2023 ha depositato memoria integrativa, dichiarandosi	
	2	

	disponibile al versamento della somma di euro 5.340,55 onnicomprensiva.	
	Il Pubblico Ministero, con memoria in data 21.07.2023, ha espresso	
	parere positivo in ordine all’istanza di definizione del giudizio con rito	
	abbreviato.	
	Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del	
	9.10.2023, il giudizio relativo all’istanza di definizione agevolata del	
	procedimento è stato chiamato per la camera di consiglio del 25.10.2023, a	
	seguito della quale, con Decreto n.25/2023, depositato in segreteria in data	
	3.11.2023, l’istanza di applicazione del rito abbreviato è stata accolta con	
	l’ammissione del convenuto a definire la propria posizione con il pagamento,	
	entro trenta giorni, della somma di euro 5.340,55.	
	Il giudizio è stato conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7,	
	c.g.c., all’odierna camera di consiglio, nella quale il Pubblico Ministero ha	
	concordato in merito all’intervenuto espletamento delle formalità previste	
	dal rito speciale ed ha domandato la definizione del procedimento.	
	La difesa del convenuto ha parimenti concluso domandando la	
	definizione del giudizio.	
	DIRITTO	
	L’art.130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile,	
	approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che <i>“In alternativa al rito</i>	
	<i>ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo</i>	
	<i>scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme</i>	
	<i>risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e</i>	
	<i>concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di</i>	
	<i>decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla</i>	
	3	

	sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il	
	pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa	
	risarcitoria azionata in citazione”.	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che “Il collegio, con	
	decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla	
	richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in	
	ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del	
	danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la	
	somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta	
	giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera	
	di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e	
	regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.	
	Il comma 8 statuisce infine che “il collegio definisce il giudizio con	
	sentenza provvedendo sulle spese”. Il comma 9 definisce espressamente	
	“non impugnabile” la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione del convenuto al rito	
	abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della	
	somma agevolata fissata nel Decreto n.25/2023, come comprovato dalla	
	documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente la ricevuta	
	del bonifico effettuato dal convenuto in data 20.11.2023 e la successiva	
	reversale di incasso emessa dal Comune di Brescia in data 27.11.2023 per la	
	somma prevista di euro 5.340,55.	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato	
	nei confronti del Sig. AMBROSI Diego, ai sensi dell’art.130, comma 8, del	
	codice di giustizia contabile.	
	4	

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico del convenuto, secondo il principio della soccombenza “virtuale”, in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,

definitivamente pronunciando,

Dichiara definito ex art.130, comma 8, del Codice Giustizia Contabile, il
giudizio abbreviato nei confronti del Sig. AMBROSI Diego.

Le spese del giudizio vengono liquidate nella misura complessiva di euro
99,65.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.1.2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Dott. Gaetano Berretta)

(Prof. Vito Tenore)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 12/02/2024

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)